



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di Syndial S.p.A. consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005 con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B" che prevede un intervento di bonifica mediante messa in sicurezza permanente della discarica medesima;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006, con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 5 gennaio 2006, con protocollo n. 0461, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n.

367/QdV/DI in data 5 gennaio 2006, contenente tra l'altro un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

VISTA la nota di ISS del 13 gennaio 2006, con protocollo n. 1817, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1173/QdV/DI in data 19 gennaio 2006, contenente tra l'altro un parere istruttorio sul "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

VISTA la nota di ARPAV del 30 gennaio 2006, con protocollo n. 12727, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 1992/QdV/DI in data 30 gennaio 2006, in cui ARPAV medesima conferma la condivisione del parere espresso da APAT nella nota del 5 gennaio 2006, protocollo n. 0461 relativo, tra l'altro, al "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7781/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette tra l'altro il documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Moranzani B", contenente il recepimento delle prescrizioni formulate nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006, relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la partecipazione di rappresentanti di Syndial S.p.A., nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

VISTA la nota di APAT del 27 aprile 2006, con protocollo n. 12759, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8605/QdV/DI in data 27 aprile 2006, contenente tra l'altro un parere sul documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Moranzani B";

CONSIDERATO che in data 27 e 28 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – area Moranzani B";

A

VISTA la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 27 e 28 aprile 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 novembre 2006, con protocollo n. 23138/QdV/DI che evidenzia il mancato recepimento da parte di Syndial S.p.A. di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 24226/QdV/DI del 29 novembre 2006, con la quale si trasmettono tra l'altro integrazioni al Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B, fornendo ulteriori chiarimenti in merito alle prescrizioni indicate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 e ribadite dalla Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308;

CONSIDERATO che nella citata nota di Syndial S.p.A. del 29 novembre 2006, in merito alla prescrizione formulata nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 relativamente alla stima dei costi del trattamento delle acque, l'Azienda, non essendo possibile eseguire una stima precisa delle volumetrie di acqua che saranno inviate a trattamento né, pertanto, una stima economica sul relativo costo, dichiara la propria disponibilità a rilasciare una fideiussione fino ad 1.000.000,00 di euro;

CONSIDERATO che in data 16 febbraio 2007 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel corso della quale, esaminate le note di Syndial S.p.A. contenenti le risposte alle richieste relative al "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B" e preso atto dell'adesione della Società ad alcune delle prescrizioni in precedenza fissate dalla Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006, dalla stessa Segreteria e dall'ARPAV, è stata ribadita esclusivamente la seguente prescrizione:

- il confinamento dei rifiuti presenti nelle discariche deve essere garantito dall'integrazione delle barriere fisiche con quelle idrauliche. Tali barriere sono state previste dal progetto: tuttavia, per assicurare una maggiore efficacia del confinamento della massa dei rifiuti, si ritiene che il battente idraulico interno debba essere minimizzato al limite del valore tecnicamente fattibile, fatte salve le necessarie verifiche in fase di progettazione esecutiva al fine di garantire la stabilità e la durabilità nel tempo delle strutture. La creazione di una differenza di carico idraulico tra



la zona interna al diaframma e quella esterna deve essere verificabile in ogni fase realizzativa e di gestione e pertanto si dovrà prevedere un sistema di monitoraggio in continuo. Inoltre, dovrà essere predisposto un piano di intervento nel caso in cui vengano registrati valori anomali di tale differenza di carico idraulico. I dati registrati dovranno essere resi accessibili alle Autorità di controllo, trasmettendo rapporti periodici almeno a scala semestrale. Inoltre, le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee all'esterno della discarica dovranno verificare eventuali disfunzioni o invecchiamento delle strutture atte al confinamento dei rifiuti e si dovrà provvedere quindi alla loro eventuale manutenzione per una durata pari almeno a 30 anni. Eventuali disfunzioni al sistema che comportino problemi da un punto di vista ambientale dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità di controllo per i provvedimenti del caso;

VISTA la nota di Syndial S.p.A. del 22 gennaio 2007, con protocollo n. PRA/AUC-017/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1664/QdV/DI del 23 gennaio 2007, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B";

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la nota di ARPAV del 9 ottobre 2007, con protocollo n. 128418/07/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26602/QdV/DI del 15 ottobre 2007, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva dell'attività di caratterizzazione svolta nell'area "Moranzani Zona B" di Porto Marghera;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B", trasmesso da Syndial S.p.A.



con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dal documento "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Moranzani B", trasmesso da Syndial S.p.A. con nota del 12 aprile 2006, e dalle integrazioni trasmesse da Syndial S.p.A. con nota del 29 novembre 2006, a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate da ARPAV nella nota del 9 ottobre 2007, con protocollo n. 128418/07/DAP, nonché la seguente prescrizione:

- il confinamento dei rifiuti presenti nelle discariche deve essere garantito dall'integrazione delle barriere fisiche con quelle idrauliche. Tali barriere sono state previste dal progetto, tuttavia, per assicurare una maggiore efficacia del confinamento della massa dei rifiuti, si ritiene che il battente idraulico interno debba essere minimizzato al limite del valore tecnicamente fattibile, fatte salve le necessarie verifiche in fase di progettazione esecutiva al fine di garantire la stabilità e la durabilità nel tempo delle strutture. La creazione di una differenza di carico idraulico tra la zona interna al diaframma e quella esterna deve essere verificabile in ogni fase realizzativa e di gestione e pertanto si dovrà prevedere un sistema di monitoraggio in continuo. Inoltre, dovrà essere predisposto un piano di intervento nel caso in cui vengano registrati valori anomali di tale differenza di carico idraulico. I dati registrati dovranno essere resi accessibili alle Autorità di controllo, trasmettendo rapporti periodici almeno a scala semestrale. Inoltre, le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee all'esterno della discarica dovranno verificare eventuali disfunzioni o invecchiamento delle strutture atte al confinamento dei rifiuti e si dovrà provvedere quindi alla loro eventuale manutenzione per una durata pari almeno a 30 anni. Eventuali disfunzioni al sistema che comportino problemi da un punto di vista ambientale dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità di controllo per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere

predisposta da Syndial S.p.A. un'apposita variante al "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B" di cui al comma 1 dell'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Syndial S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel "Progetto definitivo di bonifica dell'Area Moranzani B", oggetto del presente Decreto in € 17.330.000,00 (euro diciassettemilionitrecentotrentamila,00).
2. A garanzia della corretta esecuzione dell'intervento sulle acque di falda, dovrà essere prestata a cura di Syndial S.p.A. un'ulteriore fideiussione a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione,00).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**



A